

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1376/77 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 1977**

**che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo
statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli
altri agenti di tali Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visto il trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare gli articoli 7, 15 e 23,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che è risultato opportuno, in seguito all'istituzione di una Corte dei conti, prevederne l'assimilazione alle istituzioni delle Comunità per l'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e modificare di conseguenza detto statuto, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽²⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3178/76 ⁽³⁾;

considerando che compete al Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle istituzioni interes-

sate, modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

all'articolo 1, secondo comma, si legga:

« Salvo contrarie disposizioni, il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti, ai fini dell'applicazione del presente statuto, sono equiparati alle istituzioni delle Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso ha effetto dalla data d'entrata in vigore del trattato del 22 luglio 1975 che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. OWEN

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 6. 6. 1977, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 9.